

3. Terzo motivo, vertente su una violazione degli articoli 6 e 11 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo derivante dal mancato svolgimento di un'audizione imparziale da parte della Commissione giuridica e del Parlamento europeo.
4. Quarto motivo, vertente su un grave errore di diritto da parte della Commissione giuridica e del Parlamento europeo.

Ricorso proposto il 5 gennaio 2017 — RI/Consiglio

(Causa T-9/17)

(2017/C 070/33)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: RI (Parigi, Francia) (rappresentanti: T. Bontinck e A. Guillerme, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

La parte ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione dell'AIPN del Consiglio dell'8 febbraio 2016 recante diniego del riconoscimento dell'invalidità della parte ricorrente come derivante da malattia professionale, ai sensi dell'articolo 78, paragrafo 5, dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea;
- condannare il Consiglio dell'Unione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la parte ricorrente deduce due motivi.

1. Primo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione e su un travisamento della nozione di malattia professionale da parte della commissione di invalidità e da parte dell'Autorità che ha il potere di nomina («AIPN») del Consiglio. La parte ricorrente contesta in particolare le conclusioni di detta commissione, secondo le quali:
 - la sindrome del tunnel carpale non potrebbe essere riconosciuta quale malattia professionale;
 - all'origine dell'incapacità di riprendere il lavoro della parte ricorrente non vi sarebbe la sindrome del tunnel carpale, bensì esclusivamente la sindrome di algoneurodistrofia sviluppatasi in seguito all'operazione chirurgica alla mano sinistra dell'interessata.
2. Secondo motivo, vertente su una violazione dell'obbligo di motivazione, in quanto la commissione di invalidità non avrebbe fornito esaurienti spiegazioni riguardo ai motivi che l'hanno indotta a discostarsi dai precedenti rapporti medici che avrebbero chiaramente attestato l'origine professionale della malattia della parte ricorrente, esaminata come «sindrome del tunnel carpale complicata da algoneurodistrofia».

Ricorso proposto l'11 gennaio 2017 — Constantinescu/Parlamento

(Causa T-17/17)

(2017/C 070/34)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Radu Constantinescu (Kreuzweiler, Germania) (rappresentanti: S. Rodrigues e A. Blot, avvocati)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato;

di conseguenza:

- annullare la decisione del 27 maggio 2016 dell'Ufficio per le infrastrutture e la logistica di Lussemburgo, che ha disposto l'iscrizione del figlio del ricorrente nel centro per l'infanzia di Bertrange Mamer e, pertanto, ha rifiutato la sua ammissione nel centro per l'infanzia di Kirchberg;
- annullare la decisione del 7 ottobre 2016 del Parlamento europeo, recante rigetto del reclamo del ricorrente del 6 giugno 2016 avverso tale decisione;
- disporre il risarcimento per i danni materiali e morali subiti;
- condannare il convenuto alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.

1. Primo motivo, relativo alla violazione degli articoli 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta») e dell'articolo 1, *quinquies*, dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea, alla violazione del principio di non discriminazione e alla violazione delle norme relative all'onere della prova. Al riguardo, il ricorrente contesta al convenuto di aver concesso deroghe ad altre famiglie, mentre gli avrebbe rifiutato tale deroga senza che una disparità di trattamento fosse giustificata da circostanze oggettive.
2. Secondo motivo, riguardante errori manifesti di valutazione, la violazione del principio di buona amministrazione e del dovere di sollecitudine e la violazione dell'articolo 41 della Carta, di cui sarebbe viziata la decisione impugnata.

Ricorso proposto il 13 gennaio 2017 — Repubblica ceca/Commissione europea

(Causa T-18/17)

(2017/C 070/35)

Lingua processuale: il ceco

Parti

Ricorrente: Repubblica ceca (rappresentanti: M. Smolek e J. Vlácil)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1867 della Commissione, del 20 ottobre 2016, che modifica l'allegato del regolamento (CE) n. 3199/93 relativo al riconoscimento reciproco dei processi di completa denaturazione dell'alcole ai fini dell'esenzione dall'accisa; e
- condannare la Commissione europea alle spese.